



CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Tommaso Francola	Presidente
Dott. Nicolò Crascì	Consigliere rel.
Dott.ssa Claudia Cottini	Consigliere

Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 161/2019 R.G.A.C.C.,

promossa da:

OTTAVIANO Giorgio (nato a Ragusa il 28.11.54, c.f. TTV GRG 54S28 H163D),
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carmelo Di Paola del Foro di
Ragusa presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,

Impugnante

contro:

TRIBASTONE Giuseppe (nato a Ragusa il 15.10.70) – n.q. di titolare dell'impresa
individuale in ditta omonima corrente in Ragusa (P. IVA 01 065 650 887),
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Sebastiano Zorzi del Foro di
Ragusa presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,

Impugnato

OGGETTO: appalto.

Venuti alla c.d. “udienza cartolare” del 25.5.2020 il Collegio prendeva atto del
tempestivo deposito ad opera di entrambe le controparti di note mercè le quali sono
state precisate le conclusioni: e posta la causa in decisione - all'esito della scadenza



dei termini già assegnati, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica - ha osservato.

FATTO E DIRITTO

Nel suo atto di accesso arbitrale del 12.10.2017 – fondato sulla clausola compromissoria recata dalla “*convenzione per la concessione di lavori*” già stipulata con Ottaviano Giorgio il 3.3.2004 in Ragusa – Tribastone Giuseppe, nella qualità di titolare dell’impresa edilizia in ditta omonima, premetteva di avere realizzato le opere di completamento commessegli in appalto con detta convenzione eseguendo i relativi lavori presso antico casolare (denominato “*Villa Ottaviano*”) sito in Ragusa, c.da Montagnella, di proprietà del committente, lavori in sintesi consistenti (come da testo contrattuale) nella “*sistemazione delle aiuole a verde, rifacimento delle pavimentazioni dei viali e della strada di accesso dalla strada provinciale, predisposizione degli impianti idrico ed elettrico*”: e – dedotto che, volta ultimati i lavori senza che venisse formulata alcuna riserva, l’Ottaviano si era rifiutato di corrispondere sia l’importo di € 17.195,49, recato da fattura commerciale del 02.04.2005 e pari alla somma delle trattenute del 10% operate sulle fatture emesse in corso d’opera, sia quello di € 47.100,99 recato da fattura commerciale del 1°.12.2005 e pari al valore delle opere “*fuori contratto*” – chiedeva che lo stesso committente fosse condannato al pagamento della complessiva somma di € 64.296,48, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Costituitosi in contraddittorio, Ottaviano Giorgio contestava la domanda di pagamento del Tribastone in assenza – obiettava – di alcuna contabilità di cantiere che, debitamente sottoscritta dalle parti e dalla Direzione Lavori, fornisse contezza dei crediti che l’impresa a suo tempo appaltata potesse ancora vantare realmente. Eccepite, inoltre, che le opere nella specie realizzate si fossero rivelate affette da una serie di vizi, concludeva chiedendo rigettarsi infine detta domanda attorea “*Perché carente di prova e scevra da ogni richiesta di supporto. In linea subordinata, e nella denegata ipotesi che per una ragione che a questa difesa sfugge si procedesse ad un accertamento, disporre lo stesso nei termini di cui al punto 5.2 della presente*



comparsa” (vale a dire, disporlo “con riferimento alla effettiva quantità di lavori eseguiti a partire dall’inizio dell’appalto e con riferimento agli esatti prezzi contrattuali, alle esatte quantità, alla corretta esecuzione, all’accertamento dei vizi denunciati ed alla detrazione dovuta per la presenza di detti vizi rispetto al prezzo di € 257.769,10 già corrisposto dal committente all’impresa”).

Il nominato Collegio Arbitrale - ritenuto (giusta ordinanza del 28.4.2018) che la causa potesse essere definita *per tabulas*, e dopo aver dato atto che la suddetta clausola compromissoria devolvesse le controversie destinate ad insorgere tra le parti in contratto ad arbitrato rituale (piuttosto che irrituale) - osservava:

- che, sebbene nel caso di specie non vi fosse *“evidenza documentale né della verifica delle opere eseguite, né della consegna delle stesse, né della redazione di certificato di ultimazione lavori, né del relativo collaudo, ciò nondimeno non residuano dubbi sulla circostanza che le opere siano state ultimate. Depone in tal senso la circostanza che detta ultimazione (delle sole opere di cui al contratto sottoscritto in data 03.03.2004) non sia mai stata specificamente contestata e/o smentita da parte convenuta che, per contro, al punto 2.1 della memoria di costituzione afferma “ultimate le opere di cui alla scrittura del 3.3.2004, la ditta Tribastone su incarico dei committenti ha proseguito in ulteriori interventi di sistemazione di altri locali a piano terra e di finitura esterna, originariamente non previsti”*”
- che *“a fronte della confessata ultimazione dei lavori, parte convenuta ha dedotto ed eccepito una serie di vizi e/o difformità delle opere che, evidentemente, risultano consegnate e nella (mai denegata o contestata) disponibilità materiale e giuridica del convenuto”*,
- che, *“Al di là di ogni considerazione in ordine alla tempestività (o meno) della denuncia dei vizi operata dalla committenza (che afferma di averli denunciati “con il primo atto utile, ovvero con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo” notificato all’ingiungente Tribastone in data 22.05.2006), trattasi di vizi che parte convenuta non ha in questa sede né dimostrato né chiesto di dimostrare”*,



- che *“in assenza di prova dei vizi lamentati non può che ritenersi che le opere (dedotte in contratto) siano state regolarmente ultimate. Conseguentemente, la garanzia già trattenuta dalla Committenza può considerarsi esigibile dall'appaltatore”*,
- che, *“sempre con riferimento alla questione sin qui esaminata, viene in rilievo la nota datata 12.12.2005, indirizzata dal Tribastone alla Committenza ed alla D.L. Se è pur vero che in atti manca la prova della trasmissione (e della ricezione) di detta nota alla Direzione Lavori, la circostanza che la committenza l'abbia ricevuta non è mai stata oggetto di specifica contestazione. In seno alla detta nota l'impresa Tribastone diffidava la committenza al pagamento del saldo dei lavori effettuati “essendo stato già ultimato il lavoro da alcuni mesi”, ed al contempo sollecitava la Direzione Lavori “a provvedere alla sottoscrizione dello stato finale ed al certificato di pagamento dei lavori”. Appare quindi evidente che v'è stato, da parte dell'appaltatore, una richiesta di redazione dello stato finale dei lavori, ossia una richiesta di verifica della regolarità e conformità delle opere realizzate. Poiché ex art. 1665 c.c. “Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata”, può sostenersi che le opere appaltate (con la convenzione del 03.03.2004) risultano ultimate e che, a fronte della omessa formale verifica da parte della committenza (che pure ha eccepito una serie di vizi e difformità, quindi ammettendo implicitamente la consegna e la verifica), le opere sono da intendersi accettate, con conseguente obbligo della committenza di corrispondere al Tribastone la quota parte di corrispettivo trattenuto a titolo di garanzia”*,
- che a corroborare la significatività del quadro circostanziale così delineato stesse pure la considerazione che *“a fronte della cennata richiesta di redazione dello stato finale dei lavori, la Committenza, qualora avesse riscontrato la presenza di vizi e/o difformità e/o omissioni nelle opere realizzate*



- dall'appaltatore (sulla cui ultimazione non residuano dubbi), avrebbe certamente potuto sollecitare la D.L. a disporre (in ossequio alle disposizioni contrattuali) l'accertamento di eventuali difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore",
- che "In ordine al quantum della richiesta creditoria, è appena il caso di rilevare che la Committenza non ha mai specificamente contestato l'ammontare della somma richiesta dall'appaltatore e trattenuta a titolo di garanzia. È vero che manca in atti una qualsiasi contabilità (dalla quale determinare l'ammontare dei S.A.L. via via predisposti dalla D.L.), ma è altrettanto certo che è la stessa Committenza ad indicare in €. 257.769,10 (iva compresa) le somme che il committente a suo tempo ha già corrisposto, sicché la somma indicata dall'attore quale importo trattenuto a garanzia dalla committenza (€. 15.632,27, quale 10% del totale netto dei lavori per €. 156.322,66) può considerarsi inferiore a quanto dovuto se si prendesse a riferimento la stima del valore complessivo dei lavori fornita da parte convenuta",
 - che "In difetto del dies a quo della decorrenza del diritto ad esigere la restituzione della quota parte di corrispettivo già trattenuta dalla committenza a titolo di garanzia, lo stesso può fissarsi (in difetto di prova della data di notificazione dell'atto monitorio successivamente opposto dall'odierno convenuto) alla data del 22.05.2006, data di notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ove, per la prima volta, la Committenza ammette l'ultimazione dei lavori".

Osservava, a seguire, lo stesso Collegio Arbitrale, "quanto all'ulteriore richiesta di pagamento spiegata dal Tribastone per €. 47.100,99 per lavori fuori contratto, giusta fattura dell' 1/12/05 redatta in base allo stato di avanzamento elaborato dal D.L Ing. Giuseppe Cicero":

- che – se, per parte sua, "L'attore afferma che le opere di cui alla citata fattura risulterebbero "non previste originariamente ma effettivamente eseguite secondo la descrizione riportata nel computo metrico finale redatto dal D.L Ing. Cicero con il proprio programma informatico nonché nello stato finale dei



lavori” – “In realtà, come eccepito da parte convenuta, il documento allegato all’atto di accesso agli arbitri e nominato “Stato finale dei lavori aggiuntivi fuori contratto redatto dal D.L.” risulta privo di data e di sottoscrizione da parte della D.L. Il documento è un mero elaborato word e, sebbene parte attrice sostenga che lo stesso sia stato redatto dalla Direzione Lavori (con il proprio programma informatico), detta circostanza è rimasta priva di supporto probatorio”,

- *che parte attrice non avesse neppure “dimostrato (o chiesto di dimostrare) l’effettiva realizzazione delle opere fuori contratto, in relazione alle quali, invero, difetta addirittura un elenco dettagliato ed il relativo ubi consistam. In tal senso la richiesta istruttoria articolata da parte attrice (prova per testi spiegata in seno alle note depositate in data 12.02.2018) è inammissibile per due ordini di ragioni: a) perché non è dato sapere, in assenza di specifiche allegazioni, se i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione (la cui realizzazione parte attrice intendeva dimostrare a mezzo prova orale) fossero ricompresi o ulteriori rispetto alle opere indicate in seno al contratto del 03.03.2004, dove pure risultano indicati; b) perché qualora si ritenesse, come vorrebbe peraltro parte attrice, che i lavori fuori contratto siano quelli indicati nell’anonimo “Stato finale dei lavori aggiuntivi fuori contratto”, in detto documento non è dato rinvenire alcun lavoro che riguardi l’illuminazione”*,
- *che “In assenza di puntuale indicazione dei lavori fuori contratto eseguiti dall’attore e della prova della loro effettiva realizzazione, la domanda di parte attrice volta ad ottenere condanna al pagamento della fattura n. 5 del 01.12.2005 deve essere rigettata. In tal senso anche la richiesta di ispezione più volte formulata da parte attrice appare irrilevante ed inconducibile, poiché (prescindendo dalla natura residuale di detto mezzo istruttorio, esperibile solo ove complementare ad altri mezzi di prova, fattispecie non ricorrente nel caso in esame), anche qualora gli arbitri accedessero ai luoghi, in assenza di una puntuale indicazione dei lavori eseguiti fuori contratto non si saprebbe di quali*



opere eventualmente verificare la realizzazione. Ed anche ove le opere fossero state dettagliatamente indicate (o qualora si intendessero per opere fuori contratto quelle indicate nello “Stato finale dei lavori aggiuntivi fuori contratto” depositato da parte attrice e puntualmente ex adverso contestati), manca in atti la prova della di loro realizzazione ad opera dell’impresa Tribastone”.

Pertanto, con lodo del 2.11.2018, detto Collegio *“definitivamente decidendo, disattesa l’eccezione della sussistenza di vizi e difformità formulata da parte convenuta, accoglie la domanda di pagamento formulata da parte attrice con riferimento alla fattura n. 03 del 02.04.2005 e, per l’effetto, condanna il convenuto Ottaviano Giorgio a corrispondere all’attore Tribastone Giuseppe, titolare della omonima Impresa Edile con sede in Ragusa, via Almirante n. 4 (P.I. 01065650887), l’importo di € 17.195,49, oltre interessi al tasso di cui all’art. 5 D.Lgs. 231/02 dalla data di notifica, ad istanza di parte odierna convenuta, dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 205/2006 Trib. Ragusa e sino al soddisfo. Rigetta la domanda formulata dall’Impresa Edite Tribastone Giuseppe con riferimento alla richiesta di pagamento dell’importo di €. 47.100,99 portata dalla fattura n. 5 del 01.12.2005”.*

Lodo, notificato addì 9.11.2018, che Ottaviano Giorgio impugnava con citazione tempestivamente notificata il 25.1.2019, mercè il quale - precisato anzitutto che *“l’accordo nel quale è inserita la clausola compromissoria è del 03.03.2004. Ne consegue che alla fattispecie, ai fini della annullabilità del lodo, si applica la disciplina dell’art. 829 c.p.c. nella formulazione previgente, ovvero in quella anteriore alla modifica introdotta dal D.lgs. n. 40 del 02 febbraio 2006. Come è noto prima della novella legislativa introdotta nel 2006 l’art. 829 c.p.c. consentiva di impugnare il lodo, oltre che per le ipotesi di nullità allora elencate, anche nel caso in cui “... gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”. Ora, prima della riforma dell’arbitrato del 2006, la regola generale era perciò quella che il lodo era sempre impugnabile per violazione delle*



regole di diritto, fatta eccezione per il caso in cui nella convenzione arbitrale le parti ne avessero escluso l'impugnabilità o avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità (art. 829, c. 2, c.p.c., vecchio testo). La riforma dell'arbitrato del 2006 ha capovolto la regola e ha introdotto il principio per cui il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto solo se le parti, nella convenzione arbitrale, lo abbiano espressamente previsto (art. 829, c. 3, c.p.c., testo vigente)” – lamentava che, nel condannarlo al pagamento della predetta somma di € 17.195,49, gli arbitri non avessero adeguatamente considerato che “la pretesa accettazione dell’opera di cui parlano gli arbitri (accettazione che si contesta fermamente) al più poteva far venire meno la denuncia dei vizi e far considerare i lavori contrattuali correttamente eseguiti, ma giammai poteva avere il salvifico effetto di validare una fattura che non ha aggancio con alcun elemento certo e che non indica in alcun modo le opere cui si riferisce! In tal senso l’errore di diritto è manifesto. L’art. 1665 c.c. è stato applicato a sproposito dagli Arbitri perché essi nella accettazione dell’opera hanno fatto rientrare anche la accettazione del prezzo, laddove così non è perché il richiamo fatto dall’ultimo comma dell’art. 1665 c.c. al diritto al pagamento del prezzo in capo all’appaltatore non significa che lo stesso sia esonerato dalla dimostrazione del quantum! Significa solo che il committente che accetta l’opera senza riserve è tenuto al pagamento del prezzo per come risulta dalla contabilità e non può opporre eventuali vizi scoperti successivamente, ma giammai si può addivenire all’assurdo risultato che la accettazione esonera l’impresa dalla contabilità con l’effetto che l’appaltatore può determinare ex se il corrispettivo dei lavori eseguiti! Che è poi quanto è avvenuto nella fattispecie! Perché nella conclamata assenza di qualsivoglia contabilità, sia iniziale che finale, il Tribastone si è limitato ad emettere due fatture del tutto generiche ed indeterminate, e sulla base solo di queste ha preteso di essere pagato”.

Riteneva, allo stesso riguardo, detto impugnante di dover evidenziare che “la difesa del Tribastone, pur essendo stata raggiunta sin dal primo momento da una radicale contestazione sul quantum (cfr. il punto B) dell’atto di opposizione a decreto



ingiuntivo che si è allegato alla comparsa di costituzione del giudizio arbitrale), non ha mai chiesto una CTU per tentare di dimostrare (come pure sarebbe stato ovvio e come chiunque avrebbe fatto) la effettiva entità dei lavori svolti e si è sempre trincerata dietro la semplice emissione delle fatture nonostante le stesse fossero state contestate ab origine al pari della ulteriore documentazione prodotta e nonostante questa difesa abbia sempre eccetto la mancanza di qualsivoglia contabilità! E poiché non si può supporre che l'attore ed il legale che lo assiste siano talmente sprovveduti da non rendersi conto che su di loro incombeva l'onere della prova di dimostrare i lavori effettivamente eseguiti per quantità e prezzi unitari, è chiaro che questa carenza istruttoria è sintomatica della consapevolezza che entrambi hanno della inesistenza del credito”.

Concludeva, pertanto, l'impugnante chiedendo all'adita Corte - previa “*declaratoria di nullità del lodo emesso in Ragusa addì 02.11.2018, notificato addì 09.11.2018, nel procedimento arbitrale inter partes dal Collegio Arbitrale insediato in Ragusa e composto dagli arbitri geom. Giuseppe Poidomani, ing. Marco Galifi e avv. Antonio Giannone, che in copia autentica si allega e ciò per le ragioni di cui al presente atto*” - di “*decidere nel merito la controversia ai sensi dell'art. 830 c.p.c., rigettando la domanda promossa da Tribastone Giuseppe contro Ottaviano Giorgio con l'atto di accesso agli arbitri del 17.10.2017*”.

Costituitosi in contraddittorio Tribastone Giuseppe – premesso di avere nell'occorso eseguito “*ingenti opere di riattamento della struttura esistente nonché interventi ex novo, soprattutto nelle aree esterne (strada di collegamento con la provinciale Ragusa-Marina, pavimentazione dei cortili annessi ai fabbricati, realizzazione della zona “dancing” mediante un'ampia pista panoramica esterna, illuminazione delle aree e dei viali, servizi igienici in numero adeguato al nuovo utilizzo, etc.), tanto è vero che i lavori si sono protratti per anni anche a causa del susseguirsi di progettisti, architetti, arredatori, i cui gusti evidentemente non coincidevano con il committente il quale più di una volta dispose la demolizione di opere “in fieri”, la rimozione dell'esperto incaricato e la sua sostituzione, costringendo l'Impresa a*



rifare i lavori sotto le direttive del subentrante di turno”, ed anche che “dopo l’avvenuta esecuzione di gran parte degli interventi (e dunque in corso d’opera), il committente - unitamente al direttore dei lavori del momento - in data 3/3/2004 propose all’Impresa Tribastone di sottoscrivere contratto di “convenzione per la concessione dei lavori” - contenente la clausola arbitrale - con il quale venivano descritti sommariamente i lavori residuali ancora da eseguire, i corrispettivi secondo l’elenco prezzi concordato in particolare per i lavori “fuori contratto” e le modalità di pagamento (compresa la clausola di trattenuta del 10% su ogni fattura da liquidarsi successivamente alle verifiche di conformità da parte del D.L.)”, ed ancora che detti lavori “fuori contratto” fossero consistiti “in gran parte nella rimozione della pavimentazione dell’arredo esterno come progettata dal precedente architetto, perché non gradita al committente, e ripavimentazione nella attuale conformazione (pista “panoramica” utilizzata per la ristorazione all’esterno e per il ballo <riscontrabile nelle Foto nn. 5 e 6>), nella illuminazione esterna e nel rifacimento di parte della zona “scuderie” distrutta da una tromba d’aria abbattutasi sulla struttura durante un violento temporale quando proprio quella parte del fabbricato era stata praticamente ultimata (cfr. Foto nn. 10, 11 e 12 riproducenti i danni provocati dalla tromba d’aria, e Foto nn. 8 e 9 riproducenti lo stato attuale dei luoghi in tale area); è sufficiente esaminare l’elenco prezzi allegato al contratto del 3/3/04 per avere riscontro documentale inattaccabile di quanto sopra se è vero che tra i lavori di sistemazione esterna, oltre che la fornitura e posa in opera di pavimentazione, basole, cavidotto, e la demolizione di aiuole e paraterra e rifacimento, etc., sono espressamente previsti le opere di “demolizione di basole esistenti per sistemazione nuova pavimentazione”, opere sicuramente eseguite poiché al loro posto risultano realizzate quelle definitive attualmente in situ” – contestava, anzitutto, la fondatezza dell’impugnazione dell’Ottaviano obiettando, segnatamente, che “l’importo di € 17.195,49 riguarda le trattenute del 10% sull’ammontare dei lavori eseguiti operate sulle fatture emesse dall’Impresa e pagate evidentemente a seguito delle verifiche sull’avvenuta realizzazione dei lavori di riferimento da parte



del D.L., circostanza che non può essere assolutamente rimessa in discussione anche alla luce del fatto che mai il detto D.L. ebbe a formulare rilievi in ordine alla esecuzione a regola d'arte dei lavori o alla mancata osservanza delle sue direttive!! E di tanto viene dato atto in termini chiari ed inequivoci anche dal Collegio arbitrale laddove si fa riferimento alla garanzia trattenuta dalla committenza (nella misura del 10% degli importi fatturati - riguardanti le opere realizzate - che “rappresenta una quota parte del corrispettivo dei lavori eseguiti e contabilizzati dal D.L.” <pag. 4 del lodo>). Aggiungono gli arbitri <pag. 5> che “non residuano dubbi sulla circostanza che le opere siano state ultimate”, e motivano tale conclusione facendo riferimento, tra le altre argomentazioni, alla ammissione formale ed ufficiale <perché contenuta in atti difensivi depositati in causa> nei termini seguenti: “ultimate le operazioni di cui alla scrittura del 3/3/04, la Ditta Tribastone, su incarico dei committenti (Ottaviano Giorgio e il fratello comproprietario, n.d.r.), ha proseguito in ulteriori lavori originariamente non previsti”. Altro elemento evidenziato a riprova è costituito dalla mancata contestazione di vizi e dal conclamato fatto obiettivo della piena ed esclusiva disponibilità e fruibilità della struttura da parte dell'Ottaviano sin dal 2005”.

Indi, con la stessa comparsa, il Tribastone proponeva altresì impugnazione incidentale mercè la quale censurava il rigetto della sua domanda di condanna dell'Ottaviano al pagamento in suo favore anche della suddetta somma di € 47.100,99 (di cui alla citata fattura commerciale del 1°.12.2005), rigetto dal Collegio Arbitrale fondato in via principale sull'asserita inconducenza dell'ispezione che, quale utile ed esaustivo mezzo di prova della propria pretesa creditoria, esso appellato aveva richiesto. Nel disattendere l'istanza di tale mezzo istruttorio i primi giudici – si obiettava – non avevano adeguatamente considerato che *“Poiché i lavori “contrattualizzati” risultano dagli accordi formalizzati, l'ispezione dei luoghi avrebbe consentito di risolvere il problema mediante la semplice verifica delle opere esistenti e la loro ripartizione tra opere inserite in contratto descritte secondo gli stati d'avanzamento fatturati (e pagati) e quelle non elencate, ma pure esistenti in*



loco, con conseguente chiarimento del dubbio in ordine alla esistenza o meno di opere fuori contratto e della loro consistenza (ubi consistam)” nonché, sotto diverso e concorrente profilo, che “La convenzione del 3.3.2004 è stata stipulata proprio in vista dell’esecuzione di opere aggiuntive per poter completare la ristrutturazione e rendere lo stabile agibile, conforme alla sua destinazione e - alla fine - fruibile; quanto sopra emerge proprio dal contenuto della convenzione - e soprattutto dall’elenco prezzi allegato - laddove si fa espresso riferimento a lavori di svellimento della pavimentazione esistente, recupero dei materiali riutilizzabili, ri-posa in opera delle basole, etc, cioè ad un intervento di rimozione della pavimentazione messa in opera su disposizioni di un tecnico non gradita al committente dopo la sua quasi totale realizzazione, con contestuale “licenziamento dell’architetto” e totale rifacimento previo recupero dei materiali riciclabili (il che spiega il motivo per cui gran parte dell’importo della fattura fa riferimento al costo di manodopera ed in misura modesta ai materiali; altrettanto dicasi per gli scavi a sezione dei cavidotti di illuminazione e per i muretti di contenimento)”.

Ribadito che *“la semplice ispezione dei luoghi, la verifica della esistenza delle opere, ed il fatto che tra i componenti del collegio vi erano un geometra ed un ingegnere, oltre alla mancata contestazione delle superiori circostanze da parte della difesa del committente, avrebbero consentito agli arbitri di esaminare anche tale punto della domanda e di accoglierlo (eventualmente anche parzialmente ove la loro opinione sulla inutilizzabilità dello stato finale fosse prevalsa) sulla base delle loro conoscenze professionali; un diniego totale è inconcepibile ed inaccettabile”*, concludeva il Tribastone chiedendo che l’Ottaviano fosse, per questo, pure condannato al pagamento di detto importo di € 47.100,99, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata.

§§§

Avendo l’impugnante principale rinunciato all’istanza di sospensione degli effetti esecutivi del lodo impugnato già avanzata con ricorso del 13.2.2019, in esito all’udienza di trattazione del 20.5.2019 veniva prontamente fissata udienza di



precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa – all’udienza di cui in epigrafe - era posta in decisione.

§§§

Il lodo impugnato – osserva la Corte - non si espone né alle censure che vi ha mosso l’Ottaviano né a quelle che vi ha mosso il Tribastone.

Ed invero, quanto all’impugnazione principale merita di essere confutato l’assunto che la citata fattura del 2.4.2005 non abbia, a dire dell’Ottaviano, *“aggancio con alcun elemento certo e non indica in alcun modo le opere cui si riferisce!”*. E’ vero il contrario: la causale della fattura *“A saldo somma liberatoria di ritenute da contratto”* fa inequivoco riferimento alle ritenute che venivano operate – sui maggiori importi altrimenti esigibili in base al valore delle opere periodicamente contabilizzate – ai sensi dell’art. 7 della nota convenzione del 3.3.2004, secondo cui *“I pagamenti verranno effettuati a stati di avanzamento dei lavori a seguito di certificati emessi dal direttore dei lavori sulla base delle rilevazioni delle opere eseguite, effettuate in contraddittorio con l’appaltatore, ogniqualvolta si raggiungerà l’importo di €. 15.000,00 (euro quindicimila), dietro presentazione di regolare fattura. Su ogni rata verrà trattenuto, a garanzia delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, l’importo pari al 10% dei lavori eseguiti, importo che verrà liquidato alla accertata regolare ultimazione dei lavori”*; il che, ai fini qui in rilievo, vale quanto dire che le opere contemplate dalla fattura in questione sono quelle, né più né meno, individuate nelle precedenti fatture – quella del 25.6.2004 di € 48.950,00 + IVA, quella del 22.10.2004 di € 70.565,00 + IVA e quella del 30.11.2004 di € 35.200,00 + IVA - su cui venivano operate le trattenute del 10% la cui sommatoria ascende proprio al suddetto importo di € 17.195,49 (*i.e.* € 15.632,27 + IVA).

L’Ottaviano, a petto di tutto ciò, nonché documentare neppure ha mai allegato che le trattenute in discussione – del complessivo importo testè ripetuto – siano state riversate al Tribastone, ad avvenuta ultimazione dei lavori (e loro accettazione - in virtù dell’operare della presunzione legale di cui al terzo comma dell’art. 1665 c.c. - da parte del committente), mediante altra e diversa fatturazione: semmai – come già,



affatto pertinentemente, il collegio arbitrale pure non mancava di rilevare – si può persino dubitare - in ragione del maggior corrispettivo delle opere complessivamente realizzate dal momento (rimasto imprecisato, al riguardo desumendosi dagli atti soltanto che, come premesso, “*i lavori si sono protratti per anni anche a causa del susseguirsi di progettisti, architetti, arredatori, [...]*”) in cui vi si dava inizio in economia (e non sulla base di un elenco prezzi predisposto da professionista né, tampoco, di accordo formalizzato per iscritto quale quello che, soltanto “*dopo l’avvenuta esecuzione di gran parte degli interventi*”, le parti sottoscrivevano alla ridetta data del 3.3.2004), corrispettivo pari al maggior importo di € 257.769,10 secondo quanto riconosciuto dallo stesso odierno appellante per primo - che nel rapporto negoziale tra le parti si siano avute ulteriori trattenute senza che le stesse fossero infine svincolate, anch’esse, in favore dell’avente diritto.

§§§

Come va a questo ribadito, neanche l’impugnazione incidentale del Tribastone – al cui vaglio si transita – si rivela benposta.

Rimarcare a più riprese che (come si ripete) “*Poiché i lavori “contrattualizzati” risultano dagli accordi formalizzati, l’ispezione dei luoghi avrebbe consentito di risolvere il problema mediante la semplice verifica delle opere esistenti e la loro ripartizione tra opere inserite in contratto descritte secondo gli stati d’avanzamento fatturati (e pagati) e quelle non elencate, ma pure esistenti in loco*” – ciò per cui oggi il Tribastone chiede alla Corte disporsi (senza che neppure debba, a parere dello stesso impugnante, rilevare la circostanza che siano trascorsi ben sedici anni dalla ultimazione dei lavori) c.t.u. che tenga luogo dell’ispezione denegata dai primi giudici – vuole, di tutta evidenza, provare troppo: giacchè detti “*accordi formalizzati*” mercè il noto contratto del 3.3.2004 hanno ad oggetto – ciò che quantomeno è pacifico ed è stato, come s’è visto, riconosciuto per primo dall’odierno impugnante incidentale – i soli lavori all’epoca ancora da eseguirsi dopo che si era già registrata, come va ancora una volta ripetuto, “*l’esecuzione di gran parte degli interventi*” in economia, senza che le parti avessero, cioè a dire, previamente concordato alcun



appalto “a misura” e senza che, consecutivamente, venisse predisposto (nonché alcun contratto per iscritto) alcun elenco prezzi. Ditalchè nulla può escludere che quelle che (sulla base, soprattutto, del suddetto “*Stato finale dei lavori aggiuntivi fuori contratto redatto dal D.L.*”: di cui il Collegio Arbitrale ha già, tuttavia, fatto giustizia rilevando che sia “privo di data e di sottoscrizione da parte della D.L. Il documento è un mero elaborato word”) il Tribastone accredita quali lavorazioni ulteriori siano, piuttosto, opere venute in essere allorchè erano ancora realizzate in economia.

Ancorchè la motivazione rassegnata dai primi giudici debba essere integrata nei sensi testè resi espliciti si giustifica, pertanto, che il Collegio Arbitrale abbia al riguardo concluso che “*l’assenza di una puntuale indicazione dei lavori eseguiti fuori contratto*” non si riveli, in vista dell’accoglimento della vagliata domanda di pagamento, superabile.

Sia l’impugnazione principale interposta in atti da Ottaviano Giorgio sia quella incidentale di Tribastone Giuseppe debbono, conclusivamente, essere rigettate. Attesa la reciproca soccombenza, le spese del grado vanno compensate per intero tra le parti. Deve, tuttavia, darsi atto della sussistenza a carico sia dell’Ottaviano che del Tribastone dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1^{quater}, T.U. 115/2002.

P Q M

La Corte - definitivamente pronunciando sull’impugnazione del lodo arbitrale del 2.11.2018 di cui in atti proposta con citazione del 25.1.2019 da Ottaviano Giorgio nei confronti di Tribastone Giuseppe, nonché sull’impugnazione incidentale da quest’ultimo interposta – così provvede:

- rigetta l’impugnazione principale dell’Ottaviano,
- rigetta l’impugnazione incidentale del Tribastone,
- compensa per intero tra le parti le spese di giudizio,
- dà atto della sussistenza a carico sia di Ottaviano Giorgio che di Tribastone Giuseppe dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1^{quater}, del T.U. 115/2002.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 9.7.2020.



Il Consigliere est.
(*Dr. Nicolò Crascì*)

Il Presidente
(*Dr. Tommaso Francola*)

